



Indirizzo Via Lucomagno 14
CH 6710 Biasca
Telefono 091 874 39 00
Fax 091 874 39 21
E-mail info@biasca.ch
Internet www.biasca.ch

Biasca 15 settembre 2011
Rif RM 13.09.2011 // 763

ORDINANZA MUNICIPALE

CONCERNENTE

IL CONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI COMBUSTIONE

Richiamati:

- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPA);
- l'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt) (stato 15.07.2010);
- la Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb) (stato 17.05.2005);
- il Regolamento generale della Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (RLaLPAmb) (stato 28.06.2011);
- la Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994;
- il Decreto esecutivo concernente il controllo degli impianti di combustione del 14 giugno 1994;
- le Direttive secondo la decisione dipartimentale no. 2311 del 2 giugno 2005 (stato 31.08.2011);
- gli art. 192 LOC e 44 RaLOC;

ordina:

Art. 1

Su tutto il territorio giurisdizionale di Biasca sarà eseguito il controllo degli impianti di combustione ai sensi del Decreto esecutivo del Consiglio di Stato del 14 giugno 1994.

Art. 2

Per l'esecuzione dei controlli periodici degli impianti con una potenza fino a 1 MW saranno prelevate le seguenti tasse:

- impianti a uno stadio di potenza a olio extra-leggero o a gas: fr. 120.-
 - bruciatore a olio a uno stadio
 - bruciatore a gas ad aria soffiata a uno stadio
 - bruciatore a gas atmosferico
 - bruciatore a evaporazione (stufa a olio > 12 KW)
- impianti a due stadi di potenza oppure a potenza modulante a olio extra-leggero o a gas: fr. 150.-
 - bruciatore a olio a due stadi o modulante
 - bruciatore a gas ad aria soffiata a due stadi

Art. 3

Per l'esecuzione dei controlli di collaudo (con creazione cartoteca) degli impianti con potenza fino a 1 MW saranno prelevate le seguenti tasse:

- impianti a uno stadio di potenza a olio extra-leggero o a gas: fr. 135.-
 - bruciatore a olio a uno stadio
 - bruciatore a gas ad aria soffiata a uno stadio
 - bruciatore a gas atmosferico
 - bruciatore a evaporazione (stufa a olio > 12 kW)
- impianti a due stadi di potenza oppure a potenza modulante a olio extra – leggero o a gas: fr. 165.-
 - bruciatore a olio a due stadi o modulanti
 - bruciatore a gas ad aria soffiata a due stadi

Art. 4

Nelle tariffe sopra indicate è inclusa la tassa cantonale di fr. 15.- che il Comune è tenuto a versare per ogni controllo.

Art. 5

Per gli impianti che non dovessero risultare conformi alle norme e per i quali si concederà un termine di regolazione di 30 giorni, è riscossa una tassa aggiuntiva di fr. 5.- per la registrazione dei dati nel programma informatico cantonale.

Art. 6

Per il mancato rispetto degli appuntamenti programmati e concordati nell'ambito dei controlli, saranno addebitati al proprietario dell'impianto fr. 40.-.

Art. 7

Dopo un primo richiamo, sarà spedita la diffida per la quale è percepita una tassa di fr. 30.-.

Le spese causate dall'incasso forzato, oltre agli interessi al tasso valido per le imposte comunali, sono poste a carico dell'utente in mora.

Art. 8


Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dal termine di pubblicazione.

Art. 9

La presente ordinanza entra in vigore in corrispondenza dell'inizio del 15° ciclo di controlli della combustione 2011/2013.

Per il Municipio:

il Sindaco



avv. Jean-François Dominé



il Segretario



Igor Rossetti

Adottata con risoluzione municipale numero 763 del 13 settembre 2011
Pubblicata all'albo comunale dal 19 settembre al 6 ottobre 2011.